

Oggetto: Riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verona, in data 10.5 – 18.6.2012

in punto: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Causa trattata all'udienza dell'11.2.2013

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha così concluso:

Per i motivi sopra esposti il sottoscritto proc. chiede in revoca dell'ordinanza n. 34 del Tribunale di Verona datata 10.05.2012 ed in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale convocazione in camera di consiglio, che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, ordinare alla Questura di Verona il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo alla [REDACTED]

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Il Pubblico Ministero ha così concluso:

Rigettarsi il ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED], ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona in data 10.5 – 18.6.2012, a norma degli art. 702 ter c.p.c. e 30 D.Lgs. n. 286/1998, che ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Questore di Verona in data 1.7.2011 che ha respinto la domanda proposta da [REDACTED] figlio dell'appellante, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo (oltre che per sé anche) a favore della madre [REDACTED] in base alla previsione di cui all'art. 9 co. 1° del D.Lgs. 286/1998, quale suo familiare (art. 29 co. 1° T.U.), permesso che è stato rilasciato al solo richiedente per motivi di famiglia.

Il Ministero dell'Interno, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata al contumacia.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza dell'11.2.2013 l'appellante ha precisato le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la corte ha trattenuto la causa in decisione.

In primo luogo va rilevato che il procedimento, conformemente al disposto di cui all'art. 18 del D. Lgs. 1.9.2011, n. 150, nel primo grado è stato trattato con il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., sicché l'impugnazione avverso l'ordinanza che ha definito il primo grado del giudizio è stata proposta con appello (art. 702 quater c.p.c.) e, secondo i principi generali, ad essa si applica nel secondo grado il rito ordinario.

L'appello è stato proposto con ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e sotto questo profilo l'impugnazione va ritenuta ammissibile (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2011, n. 8491).

Deve essere esaminata preliminarmente la questione, recentemente prospettata da alcune decisioni della giurisprudenza di merito, secondo cui, per il procedimento sommario, dalla lettura, e interpretazione, combinate degli artt. 702 quater e 702 ter co. 6° c.p.c., discende che solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione possiede attitudine ad acquisire autorità di cosa giudicata e, pertanto, è suscettibile di impugnazione mediante appello, mentre l'ordinanza di rigetto non passa in giudicato e non è per questo appellabile, ma in questo caso la tutela del soccombente sarebbe affidata alla facoltà di riproporre la domanda, cosa che già avviene nel procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale solo il decreto di accoglimento del ricorso monitorio è idoneo ad acquistare autorità di cosa

giudicata, ove non opposto, e non il provvedimento di rigetto, rimanendo in facoltà per il ricorrente di riproporre la domanda, eventualmente anche in via ordinaria (così App. Roma, Sez. III, 7/3/2012; App. Roma 11.5.2011, in Giur. di merito, 2011, 11, 2672). Secondo detta interpretazione, l'art. 702 quater c.p.c. attribuisce espressamente alla sola ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter, cioè quella che è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione (vale a dire quella di accoglimento) e non all'ordinanza prevista al comma 5° dell'art. 702 ter, la possibilità di passare in giudicato ed essere appellata, sicché il procedimento sommario di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. si conclude con un provvedimento avente autorità e stabilità di giudicato solo in caso di accoglimento, mentre al contrario, in caso di rigetto, al provvedimento non può essere riconosciuta questa autorità e stabilità e lo stesso non è appellabile.

Il suddetto apparente significato letterale del combinato disposto degli artt. 702 quater e 702 ter co. 6° c.p.c. risulta in realtà irragionevole ed effetto eventualmente di una mera svista o di un errore nella redazione della norma in cui è incorso il legislatore, che quella disposizione evidentemente non può ragionevolmente avere voluto. Contrariamente a tale opinione e sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a parere di questa Corte l'art. 702 quater va riferito implicitamente anche al comma quinto dell'art. 702 ter (che menziona indistintamente l'ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda) e quindi, dovendo ritenersi che lo stesso riconosca suscettibili di passare in giudicato ed essere impugnabili anche le pronunce di solo rigetto, il proposto appello va ritenuto ammissibile.

██████████ ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verona sul presupposto dell'errata interpretazione compiuta dal primo giudice della disposizione di cui all'

l'art. 9 co. 1° D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dai D.Lgs. 8.1.2007 n. 3, il quale ha introdotto il permesso di soggiorno CE di lungo periodo per gli stranieri che si trovino regolarmente in Italia da almeno cinque anni in base a permesso di soggiorno valido e posseggano un reddito non inferiore all'assegno sociale e, prevedendo che gli stessi possano chiedere il rilascio di tale permesso di soggiorno "per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1", ne ha esteso la concessione anche ai familiari, pur in presenza di determinati requisiti (reddito sufficiente e alloggio idoneo). Il [REDACTED] è stato motivato dal Questore in base al rilievo che l'interessata è entrata nel territorio nazionale il 23.11.2009 munita di visto d'ingresso per turismo, e quindi per lei non risulta soddisfatto il requisito della precedente permanenza in Italia per almeno cinque anni ed in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Va ritenuto, peraltro, che il requisito del soggiorno per cinque anni debba essere riferito al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari, non risultando quest'ultima previsione espressamente contemplata dalla norma ed apparendo la stessa irragionevole, non essendovi motivo di attribuire ad un cittadino straniero la facoltà di chiedere il permesso di soggiorno CE di lungo periodo per i suoi familiari, quando essi, essendo regolarmente presenti in Italia anch'essi da cinque anni ed in possesso degli ulteriori requisiti (retribuzione sufficiente e alloggio idoneo), possano richiedere autonomamente tale permesso. La prospettata interpretazione della norma è corrispondente a quella suggerita dal Ministero dell'Interno con la circolare del 16.2.2007 ed inoltre non è in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2003/109/CE, che ha previsto per gli Stati membri la concedibilità dello *status* di soggiornante di lungo periodo ai cittadini dei paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio, ma ha contemplato altresì la facoltà per gli Stati

membri di applicare disposizioni più favorevoli rispetto alla direttiva stessa, quale appunto quella di riconoscere detto beneficio anche ai familiari dell'avente diritto. Non assume nemmeno rilievo in contrario che il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 286/1998 (D.P.R. n. 394/1999), nel fissare le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico (ora modificato dal D.Lgs. n. 3/2007), non disciplini l'ipotesi della domanda proposta per il familiare, o dal familiare, dell'avente diritto, dovendosi ritenere che ciò dipenda dal mancato coordinamento del regolamento con il nuovo testo della norma.

Conseguentemente, non essendo in contestazione che il figlio dell'appellante, [REDACTED] si trovi in Italia da più di cinque anni con regolare permesso di soggiorno e che sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti (reddito minimo sufficiente – alloggio idoneo), va riconosciuto a [REDACTED] in riforma dell'ordinanza impugnata, il diritto al rilascio del permesso CE per soggiornante di lungo periodo.

In considerazione della novità delle questioni trattate, si ravvisano infine giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, così provvede:

visti gli artt. 9 e 30 D.Lgs. n. 286/1998, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 10.5 – 18.6.2012,

dispone

il rilascio [REDACTED], del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

dichiara

compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Venezia in data 15.4.2013

Il Presidente est.

dott. Mauro Bellano



Il Cancelliere


QUARTO GIUDIZIARIO
CANTU' BELLICO

Dep..... 9 SET. 2013

Il Cancelliere


QUARTO GIUDIZIARIO
CANTU' BELLICO


Inviare comunicazioni

per notifica agli Uff.

TELEMACA E AL PG
Giudiz. di.....

oggi..... 9 SET. 2013

Il Cancelliere


QUARTO GIUDIZIARIO
CANTU' BELLICO

DEP. 9 SET. 2013
MAG. 11/59
CANTU' BELLICO
